

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 27 dicembre 1973 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 4 dell'O.d.G.  
 N. 62 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura".

L'anno millenovecentosettantatre ..... il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta ..... pubblica ..... si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro  
 vico presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese  
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Aiernanno dr. Francesco	si		27) Morfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	si
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Fapa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Puli dr. rag. Emilo</del>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) <del>Conta prof. Giuseppe</del>	"		39) Roneo on. Antonio	"	
15) <del>Dr. Giasi sig. Michele</del>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schiardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorico avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisario Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che quarto argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Istituzione del Fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura".

Dà la parola al Presidente della II Commissione Consiliare Permanente, avv. Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

(Istituzione del Fondo di solidarietà regionale)

La Regione Puglia istituisce un "Fondo di solidarietà regionale" per consentire in casi di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine presso la Tesoreria regionale è aperto un conto corrente fruttifero denominato "Fondo di solidarietà regionale" ed intestato alla Regione Puglia al quale verrà fatta affluire la somma di L. 3 miliardi, da imputare al cap. 263/ del Bilancio regionale 1973,; che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino a quando non sarà istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

(Procedure finanziarie)

Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziare dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito capitolo da iscriverne annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

(Procedure d'attuazione)

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, con propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal "Fondo", da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

(Interventi)

L'assessore competente al verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche, previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25/5/1970, n. 364, può autorizzare gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno subito e comunque non potrà superare le 500.000 lire per azienda.

È a carico della Regione l'intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l'emanazione dei decreti interministeriali e l'effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.

Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

(Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie)

Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura nel cui territorio ricadano le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'assessore competente, alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie previste dagli artt. 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall'Assessore competente previa deliberazione della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 6

(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 7

(Pubblicità degli interventi)

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati concessi nei termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio del Comune nel cui ter-

ritorio ricade l'azienda.

E' stato presentato dal consigliere Matarrese un emendamento aggiuntivo;

"La Regione informerà dell'esposizione degli elenchi i cittadini dei comuni interessati a mezzo di manifesti".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica alla Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano.

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge "Istituzione del Fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

#### Art. 1

(Istituzione del Fondo di solidarietà regionale)

La Regione Puglia istituisce un "Fondo di solidarietà regionale" per consentire in casi di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine presso la Tesoreria regionale è aperto un conto corrente fruttu

fero denominato "Fondo di solidarietà regionale" ed intestato alla Regione Puglia al quale verrà fatta affluire la somma di L. 3 miliardi, da imputare al cap. 263/bis del Bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino a quando non sarà istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.

#### Art. 2

(Procedure finanziarie)

Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziare dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.

#### Art. 3

(Procedure di attuazione)

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, con propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal "Fondo" da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

#### Art. 4

(Interventi)

L'assessore competente al verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche

.....previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'emanazione dei relativi de-  
.....creti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle prov-  
.....videnze di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può autorizzare gli  
.....Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anti-  
.....cipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal  
.....quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nel  
.....la legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

.....L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno subito e comun-  
.....que non potrà superare le 500.000 lire per azienda.

.....E' a carico della Regione l'intero interesse della somma anticipata per il  
.....periodo compreso tra l'emanazione dei decreti interministeriali e l'effettiva ero-  
.....gazione del contributo da parte dello Stato.

.....Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.

.....Art. 5

.....(Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie)

.....Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non  
.....possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure  
.....stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

.....Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura nel cui territorio ricadano  
.....le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dello  
.....assessore competente, alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni  
.....contributive e creditizie previste dagli articoli 4, 5 e 7 della suddetta legge  
.....n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall'Assessore compe-  
.....tente previa deliberazione della Giunta regionale.

.....Art. 6

.....(Fondo interbancario di garanzia)

.....Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente  
.....legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito  
.....con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti

dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 7

(Pubblicità degli interventi)

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati concessi nei termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'azienda.

La Regione informerà della esposizione degli elenchi i cittadini dei Comuni interessati a mezzo di manifesti.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F. Inocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

L. Aera-Ventura